

Il malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti di gara

Il Consiglio di Stato esclude che i disallineamenti dei portali di e-procurement autorizzino la stazione appaltante alla rettifica d'ufficio dell'offerta economica: i confini del principio del risultato e la caducazione della procedura

Paola De Virgiliis Diritto Amministrativo 21 Ottobre 2026 Lettura 1 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 21 ottobre 2026: Il Consiglio di Stato consolida il principio per cui il malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti non autorizza alcuna integrazione o manipolazione officiosa dell'offerta economica, imponendo la caducazione dell'intera procedura in caso di compromissione dell'affidabilità delle operazioni di gara.

Abstract (Italiano)

La gestione dei guasti nei sistemi informativi di acquisto rappresenta uno snodo critico della contrattualistica pubblica digitale. Il **malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti** non legittima in alcun modo la stazione appaltante o il gestore tecnologico a procedere alla rettifica postuma o alla ricostruzione integrativa dell'offerta economica presentata dal concorrente. Con la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 7399 del 2026, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito la natura insuperabile del principio di immodificabilità dell'offerta e della par condicio competitorum. L'indagine ripercorre i limiti funzionali del principio del risultato delineato dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, l'inapplicabilità del soccorso istruttorio correttivo sulle componenti di prezzo e l'onere per la pubblica amministrazione di riaprire i termini o disporre la caducazione dell'intera procedura in caso di anomalie insuperabili.

Abstract (English)

This paper analyzes judgment no. 7399/2026 rendered by the Italian Council of State regarding technical failures of e-procurement platforms under Legislative Decree no. 36/2023. The Council ruled that platform malfunctions do not permit the contracting authority to ex officio adjust, recalculate, or rectify an economic tender. Such post-deadline manipulation infringes the

fundamental principles of equal treatment, transparency, and immutability of bids, and cannot be legitimized by appealing to the principle of result under Article 1.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Intangibilità dell'offerta economica:** I disallineamenti di calcolo della piattaforma non consentono modifiche officiose dei valori di gara.
- **Preclusione del soccorso istruttorio:** L'art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023 vieta integrazioni o rettifiche che alterino la sostanza dell'offerta.
- **Limiti del risultato:** L'art. 1 non opera come sanatoria di vizi sostanziali né deroga alle regole di trasparenza e concorrenza.
- **Rimedi all'anomalia tecnica:** Di fronte a vizi strutturali non sanabili, si impone l'annullamento integrale della gara o la riapertura dei termini.

Principio di Diritto

Nelle procedure di gara telematiche rette dal D.Lgs. 36/2023, il malfunzionamento della piattaforma informatica di negoziazione non autorizza in alcun caso la stazione appaltante o il gestore del sistema a operare rettifiche, conversioni o manipolazioni officiose dell'offerta economica dopo la scadenza del termine di presentazione; ogni intervento correttivo a posteriori viola frontalmente i principi inderogabili di parità di trattamento, trasparenza e immodificabilità dell'offerta, né può trovare giustificazione nel principio del risultato, il quale è canone interpretativo e finalistico ma non clausola di sanatoria generale di vizi sostanziali. Ove il vizio di sistema abbia impedito una corretta e trasparente formulazione o lettura delle offerte, l'unica determinazione legittima è la riapertura della fase di offerta per tutti i partecipanti o, in difetto, l'annullamento integrale della procedura di gara.

01. Il malfunzionamento della piattaforma telematica

negli appalti e la transizione digitale

1.1 — . L'ecosistema di e-procurement e i vincoli di sistema dell'art. 25 D.Lgs. 36/2023

Il tema del **malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti** investe direttamente il cuore del nuovo codice dei contratti pubblici. L'impianto regolatorio disegnato dal **decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** ha compiuto una scelta di campo irreversibile, ponendo la **digitalizzazione integrale dell'intero ciclo** di vita dei contratti pubblici a presidio indefettibile della trasparenza e dell'efficienza procedimentale [1]. Tale disegno organico non si esaurisce in una mera trasposizione informatica delle tradizionali sequenze documentali, ma configura un vero e proprio **ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale**, incardinato sull'interoperabilità tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC e le singole **piattaforme certificate di approvvigionamento** digitale disciplinate dall'art. 25 del Codice. L'accesso alle procedure concorsuali postula l'utilizzo esclusivo di ambienti informatici accreditati, deputati a garantire l'identificazione certa dei soggetti partecipanti mediante credenziali SPID o CIE e la totale tracciabilità di ogni operazione negoziale.

In questo rinnovato assetto sistematico, il portale telematico non assume la qualifica di mero vettore o strumento neutro di trasmissione documentale, bensì di vero e proprio **ambiente vincolante di formazione del consenso** procedimentale. L'interfaccia applicativa guida l'operatore economico attraverso sequenze predeterminate di compilazione, controlli sintattici istantanei, marcature temporali digitali e sistemi crittografici a doppia chiave asimmetrica per la **cifratura delle buste virtuali**. La blindatura crittografica è concepita dal legislatore per presidiare l'immodificabilità e la segretezza dell'offerta sino alla seduta pubblica di apertura delle proposte. In questo contesto, come chiarito anche nei recenti orientamenti [sull'immodificabilità dei costi della manodopera negli appalti](#), la determinazione dell'offerta economica costituisce un atto solenne e non suscettibile di correzioni postume.

Tuttavia, l'automazione procedimentale non elide affatto la complessità tecnica intrinseca alle architetture software. L'esperienza applicativa registra frequentemente **disfunzioni dell'infrastruttura di rete** o gravi vizi applicativi nelle maschere di inserimento dati. Quando il sistema informativo presenta errori di configurazione logica o disallineamenti tra i campi numerici e i riepiloghi testuali, la digitalizzazione rischia di trasformarsi da fattore di efficienza in **ostacolo paralizzante per la concorrenza**, aprendo interrogativi complessi circa i poteri correttivi attivabili dall'amministrazione aggiudicatrice di fronte all'emergenza tecnica.

1.2 — . La ripartizione del rischio informatico tra stazione appaltante e concorrente

La configurazione dei rimedi operativi esperibili di fronte a un guasto applicativo postula la preliminare disamina dei canoni di **allocazione del rischio tecnologico** nelle procedure concorsuali. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo enucleato un principio di civiltà giuridica fondato sulla tutela del legittimo affidamento: le conseguenze negative derivanti da un vizio sistemico, da un blocco o da un errore di progettazione della piattaforma telematica predisposta dall'amministrazione o da soggetti terzi gestori **non possono in alcun caso gravare sull'operatore economico** che si sia conformato con ordinaria diligenza alle prescrizioni della *lex specialis* [2]. Il malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti costituisce un'esimente soggettiva che preclude qualsiasi decadenza a carico del concorrente incolpevole.

Il principio di autoresponsabilità del partecipante trova dunque un limite insormontabile nell'impossibilità oggettiva di portare a termine le prescritte operazioni per ragioni riconducibili a **difetti intrinseci del server ospitante** o a incongruenze logiche dei moduli applicativi. La stazione appaltante è tenuta a garantire la piena funzionalità, l'accessibilità costante e l'affidabilità logica dei propri sistemi informativi di gara. Qualora l'anomalia telematica precluda la corretta formulazione dell'offerta o ingeneri ambiguità informative non imputabili al concorrente, l'ordinamento impone l'adozione di misure idonee a ripristinare la **parità delle condizioni concorrenziali** fra tutti i candidati.

Ciò che risulta fondamentale stabilire sul piano dogmatico è la tipologia di misura di ripristino legittimamente attivabile: mentre la rimessione in termini e la reiterazione trasparente della fase di offerta costituiscono risposte perfettamente conformi ai principi eurounitari di evidenza pubblica, la tentazione dell'amministrazione di farsi interprete postuma della **volontà negoziale del partecipante** mediante rettifiche officiose dell'offerta economica si pone in aperto contrasto con i pilastri della **par condicio competitorum** [3].

02. La pronuncia del Consiglio di Stato n. 7399/2026: il fatto e la decisione

2.1 — . Il disallineamento tra ribasso percentuale e valore economico complessivo

La vicenda approvata all'esame del **Consiglio di Stato, 24 settembre 2026, n. 7399¹** scaturisce da una complessa procedura aperta indetta dalla società Aeroporto di Genova S.p.a. per l'affidamento quadriennale del **servizio di sicurezza aeroportuale** destinato allo scalo C. Colombo, gestita interamente tramite la piattaforma telematica Net4market. In sede di compilazione dell'offerta economica, il modulo web predisposto presentava un'evidente **incongruenza strutturale di programmazione**: il portale impediva di inserire nella cella dell'offerta economica il valore complessivo effettivamente offerto, limitando la digitazione alla sola quota ribassabile e determinando un disallineamento con l'algoritmo di attribuzione del punteggio economico ex art. 19.3 del disciplinare.

Il concorrente Rti Fidelitas, riscontrata l'impossibilità di digitare l'importo totale a causa dei vincoli del software, indicava un valore ricavato per differenza rispetto alla quota incompressibile della manodopera, allegando un **file PDF firmato digitalmente** con il dettaglio analitico dei costi. Ne derivava un quadro contraddittorio tra il ribasso inserito a sistema e i costi effettivi della manodopera in aumento, con conseguente superamento della base d'asta complessiva. Rilevata l'incongruenza, la commissione giudicatrice interpellava il fornitore tecnologico per apportare modifiche alla piattaforma [4].

A seguito delle indicazioni fornite dal gestore Net4market, la commissione procedeva nella seduta del 2 settembre 2025 alla **rettifica manuale dei dati inseriti** a sistema, modificando l'allocazione degli importi sia per la *lex specialis* sia per le offerte economiche dei partecipanti in nome del principio del risultato. Tale operazione consentiva la formulazione della graduatoria finale con l'aggiudicazione a favore di Securpol Puglia, provocando l'immediata impugnazione giudiziale e l'avvio del contenzioso dinanzi al **giudice amministrativo ligure**.

2.2 — . L'illegittimità della rettifica officiosa e l'annullamento dell'intera

procedura

Investito della controversia, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza n. 11 del 2026, aveva accolto la censura di Fidelitas avverso la propria esclusione, ritenendo che dinanzi a un sicuro ostacolo tecnico della piattaforma fosse doveroso accordare prevalenza al documento giustificativo allegato rispetto alle risultanze informatiche in ossequio al principio di buona fede [4]. La sentenza veniva appellata in via principale da Securpol Puglia e in via incidentale da Fidelitas dinanzi al **Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**.

I magistrati di Palazzo Spada hanno riformato la decisione di prime cure, rilevando come l'offerta di Fidelitas fosse effettivamente superiore alla base d'asta per l'incomprimibilità del costo della manodopera, ma accogliendo contestualmente l'appello incidentale: la condotta dell'organo di gara ha violato in radice la **segretezza e immodificabilità dell'offerta**, principi presidiati dall'art. 79 del Codice dei contratti pubblici [5]. L'intervento correttivo a buste aperte concertato con il gestore informatico non integra un chiarimento legittimo, bensì una **parziale manipolazione delle offerte** e dei dati in esse contenuti operata unilateralmente dalla stazione appaltante.

Accertato che il **malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti** aveva impedito il regolare svolgimento della procedura concorsuale e compromesso l'affidabilità dei dati di gara, il Consiglio di Stato ha statuito che la tutela del mercato esigeva l'**annullamento integrale della procedura di gara**. Il Collegio ha pertanto accolto entrambi gli appelli, disponendo la caducazione dell'intera gara e la rinnovazione del segmento concorsuale nel rispetto della trasparenza [6].

03. Intangibilità dell'offerta economica e limiti del soccorso istruttorio

3.1 — . Il perimetro preclusivo dell'art. 101 comma 3 del Codice dei contratti

Il cardine dogmatico su cui poggia l'arresto in commento investe l'insuperabile perimetro dell'**immodificabilità dell'offerta economica**. L'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce con formulazione tassativa che il soccorso istruttorio non può mai essere attivato per sanare omissioni, inesattezze o discordanze che attengano all'offerta tecnica ed economica [7]. La ratio di tale divieto assoluto risiede nella primaria necessità di evitare manipolazioni speculative successive alla conoscenza dei contenuti delle offerte avversarie, a presidio della **genuinità della competizione** e dell'uguaglianza tra concorrenti.

La giurisprudenza amministrativa e la dottrina distinguono nettamente il soccorso istruttorio integrativo — precluso sulle offerte — dal mero **soccorso procedimentale per errore materiale**. Quest'ultimo è consentito esclusivamente quando l'errore sia immediatamente evincibile dal contesto complessivo del documento e non lasci adito ad alcun dubbio interpretativo, senza richiedere attività ricostruttive o creative. Di fronte a un'offerta bifronte, generata da un **malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti**, la scelta di far prevalere il prezzo complessivo sul ribasso percentuale non costituisce rettifica di un refuso materiale, bensì un'**inammissibile manipolazione della proposta contrattuale**.

L'organo amministrativo che proceda autoritativamente a ricalcolare i valori economici del concorrente travalica i limiti funzionali del proprio potere, sostituendosi illegittimamente all'operatore economico

privato nella formulazione della proposta negoziale e violando i principi di **imparzialità e buona fede oggettiva** [8].

3.2 — . Integrità della busta digitale e inammissibilità di percorsi comunicativi eterodossi

L'infrastruttura tecnologica delle gare pubbliche digitali si fonda su sofisticati protocolli di cifratura a chiavi asimmetriche, destinati a mantenere inaccessibile il contenuto delle offerte sino alla scadenza del termine di presentazione e alla seduta pubblica di apertura. Il **Consiglio di Stato, 23 aprile 2026, n. 3382²** ha già sancito che le **disfunzioni informatiche non giustificano deroghe** ai canali telematici ufficiali, escludendo recisamente la facoltà di inviare l'offerta mediante posta elettronica certificata.

L'utilizzo di canali comunicativi alternativi e privi dei sigilli crittografici della piattaforma lede in radice la **segretezza e la certezza temporale** delle offerte. Il sistema di approvvigionamento digitale certificato deve fornire piena garanzia in ordine all'impossibilità di manomissione o anticipata consultazione dei dati. Un'offerta inviata via PEC o modificata con accordi informali fuori dal portale è priva delle garanzie di legge e determina la **violazione dell'art. 79 del Codice**.

Ne consegue che, dinanzi a guasti insuperabili del portale che impediscano il caricamento o alterino i file, l'unica determinazione legittima non è la concessione di canali sprovvisti di garanzie, ma la **riapertura generalizzata e trasparente dei termini** di presentazione, in modo tale che ciascun concorrente possa formulare la propria offerta nell'ambiente informatico protetto nel rispetto della **parità di trattamento sostanziale** [9].

04. Il principio del risultato e le coordinate operative di tutela

4.1 — . Il canone del risultato tra legalità procedimentale e parità di trattamento

L'argomentazione difensiva con cui la stazione appaltante aveva tentato di sorreggere la rettifica postuma dell'offerta ruotava attorno all'applicazione del **principio del risultato** scolpito nell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023. Secondo tale suggestiva tesi, la celere conclusione dell'iter concorsuale e il conseguimento dell'offerta economicamente più vantaggiosa avrebbero dovuto prevalere sui vincoli formali imposti dalla disciplina di gara, legittimando l'amministrazione a superare gli intoppi telematici mediante interventi manipolativi di buon senso [10].

Il Consiglio di Stato ha disatteso radicalmente tale impostazione, riaffermando con rigore il principio nomofilattico già enunciato dal **Consiglio di Stato, 9 luglio 2026, n. 5630³**: il principio del risultato costituisce indubbiamente il criterio guida dell'evidenza pubblica digitale, ma **non opera quale clausola di sanatoria generale** per violazioni sostanziali e procedurali cogenti. Il risultato auspicato dal legislatore non si identifica con qualsiasi aggiudicazione rapida a qualsiasi costo, bensì unicamente con l'affidamento conseguito nella piena osservanza delle regole di **trasparenza, concorrenza e parità di trattamento** fissate dall'art. 3 del Codice.

Invocare il canone del risultato per convalidare una modifica officiosa dell'offerta economica determinata da un **malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti** significa

trasformare il canone finalistico in una pericolosa legalità di scopo, lesiva dei diritti soggettivi dei concorrenti e scardinatrice della **fiducia reciproca tra cittadini e pubblica amministrazione** [11].

4.2 — . Rimedi istruttori: verifica dei log, riapertura dei termini e autotutela

Dalla pronuncia del Consiglio di Stato discendono precise direttrici operative per le commissioni e i responsabili unici del progetto. Nel momento in cui un operatore economico segnali o la commissione rilevi un errore bloccante nell'acquisizione delle offerte, la stazione appaltante ha l'obbligo di attivare immediatamente un'**istruttoria tecnica formale sui log di sistema**, acquisendo dal gestore del software una relazione peritale esaustiva sull'origine, l'orario e la natura del difetto applicativo.

Ove la perizia informatica attesti l'effettiva presenza di un vizio della piattaforma idoneo ad alterare la corretta compilazione o lettura delle offerte, l'amministrazione non può procedere ad aggiustamenti caso per caso. L'unica condotta conforme alla legalità consiste nell'esercizio del **potere di autotutela procedimentale**, disponendo la tempestiva riapertura dei termini per tutti i concorrenti o, nei casi in cui le offerte siano state già aperte e conosciute, deliberando l'**annullamento integrale della procedura di gara** [2].

Soltanto la caducazione dell'intera gara e la conseguente riedizione delle operazioni concorsuali consentono di ripristinare la piena integrità del confronto concorrenziale, preservando la **certezza delle condizioni economiche** e garantendo il rispetto inderogabile delle regole che presidiano l'**accesso paritario alle commesse pubbliche** [12].

05. Considerazioni conclusive

La decisione resa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7399 del 2026 costituisce un fondamentale approdo nella definizione dei rapporti tra digitalizzazione dei contratti pubblici e garanzie della concorrenza. L'evoluzione tecnologica dei portali di acquisto non può mai tradursi in una flessione dei presidi di **legalità dell'evidenza pubblica**: l'immodificabilità dell'offerta economica rappresenta una barriera invalicabile, posta a tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dell'uguaglianza tra i partecipanti. Il **malfunzionamento della piattaforma telematica negli appalti** non può mai divenire l'occasione per interventi creativi o sanatorie postume dell'organo di gara.

La statuizione dei giudici d'appello sgombra il campo da equivoci esegetici circa la reale portata del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023. Tale canone fondamentale, lungi dall'autorizzare scorciatoie burocratiche o deroghe sostanziali in nome dell'efficienza dell'aggiudicazione, postula che il risultato virtuoso sia conseguito unicamente nel rispetto della **par condicio competitorum** e delle regole formali che assicurano la genuinità delle offerte. Quando l'infrastruttura informatica presenta difetti sistemici che alterano la certezza delle dichiarazioni economiche, l'interesse pubblico all'affidamento rapido recede doverosamente di fronte all'esigenza primaria di garantire una **competizione trasparente e incontestabile**.

Per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, l'insegnamento di Palazzo Spada traccia una rotta operativa inequivocabile: l'unica reazione legittima di fronte a disallineamenti o blocchi dei sistemi di e-procurement è l'adozione tempestiva di **misure di autotutela partecipata**, quali la riapertura generale dei termini o l'annullamento integrale della gara. Ogni tentativo di correzione officiosa o di accordo interpretativo individuale con il singolo offerente determina la nullità o l'annullabilità dell'intera procedura, esponendo l'amministrazione al rischio di contenziosi paralizzanti e di responsabilità risarcitorie.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Appalti: l'oscuramento delle offerte non blocca il ricorso (Diritto Amministrativo)

Gare telematiche: la proroga illegittima fa rivivere la prima offerta (Diritto Amministrativo)

Oscuramento delle offerte di gara: il dies a quo per l'aggiudicatario (Diritto Amministrativo)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 19-25](#) — Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ed ecosistema di approvvigionamento digitale.

[D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 79](#) — Garanzie di riservatezza, integrità e segretezza delle offerte telematiche.

[D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 101](#) — Soccorso istruttorio e divieto perentorio di soccorso sull'offerta economica e tecnica.

[D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 1, 2, 3](#) — Principi generali: risultato, fiducia e parità di trattamento nell'accesso al mercato.

Giurisprudenza citata

1. **Consiglio di Stato, 24 settembre 2026, n. 7399** — Esito: accoglie l'appello principale e incidentale come in motivazione e compensa le spese del doppio grado. Punto: P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi, come in motivazione. Spese del doppio grado compensate.
2. **Consiglio di Stato, 23 aprile 2026, n. 3382** — Esito: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Punto: P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Spese del presente grado di giudizio compensate.
3. **Consiglio di Stato, 9 luglio 2026, n. 5630** — Esito: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Punto: P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.



Paola De Virgiliis



Si occupa di appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per Metodo Giuridico cura l'analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.